



Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche

DELIBERA N. 06/2010

Prime linee di intervento per la trasparenza e l'integrità

1. Il valore della trasparenza

Le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di essere trasparenti nei confronti dei cittadini e della collettività. La trasparenza è uno strumento essenziale per assicurare i valori costituzionali dell'imparzialità e del buon andamento delle pubbliche amministrazioni, per favorire il controllo sociale sull'azione amministrativa e sul rispetto del principio di legalità e ha portata generale, tanto che l'adempimento agli obblighi di trasparenza da parte di tutte le pubbliche amministrazioni rientra, secondo la legge (l'articolo 11 del d.lgs. n. 150/2009), nei livelli essenziali delle prestazioni disciplinati nella Costituzione (articolo 117, comma 2, lett. m).

Il rispetto pieno e diffuso degli obblighi di trasparenza è anche un valido strumento di prevenzione e di lotta alla corruzione, rende visibili i rischi di cattivo funzionamento, facilita la diffusione delle informazioni e delle conoscenze e consente la comparazione fra le diverse esperienze amministrative.

La trasparenza è un'importante area di azione che la legge ha affidato alla Commissione, attribuendole una serie di compiti e di funzioni il cui esercizio richiede un'azione graduale, ma costante e in continuo sviluppo, in collaborazione e coordinamento con tutte le amministrazioni interessate.

La Commissione ritiene utile fornire, con la presente delibera, alcune prime indicazioni di carattere generale al fine di verificare il rispetto degli obblighi di trasparenza previsti, di stabilire un rapporto di informazione e collaborazione con le amministrazioni interessate e di avviare i processi di formazione ed elaborazione degli strumenti generali che la legge le chiede di definire.

Si ritiene utile, quindi, in primo luogo riepilogare i tratti essenziali del contesto istituzionale e normativo, per poi indicare gli elementi sui quali si concentrerà l'azione della Commissione in questa prima fase di avvio.

2. I compiti della Commissione

La legge istitutiva attribuisce alla Commissione un ruolo centrale nella politica della trasparenza, prevedendo che essa:

a) istituisca la **Sezione per l'integrità**, con la funzione di favorire la diffusione della legalità e della trasparenza e sviluppare interventi a favore della cultura dell'integrità (art. 13, comma 8). La Sezione, a sua volta, deve svolgere importanti attività, quali:

- la predisposizione delle linee guida per la definizione del **Programma triennale per la trasparenza e l'integrità** da parte di ciascuna amministrazione (art. 13, commi 6, lett. e, e 8);
- la **verifica dell'effettiva adozione del detto Programma triennale** (e gli aggiornamenti annuali) da parte degli organi di indirizzo politico-amministrativo (art. 11, comma 2, art. 13, comma 8, e art. 15, comma 1, lett. d);
- la **vigilanza sul rispetto degli obblighi di trasparenza** (anche sulla base dell'attività di promozione e attestazione di competenza degli OIV) (art. 13, comma 8, e art. 14, comma 4, lett. g);

b) garantisca la trasparenza dei sistemi di valutazione e dei risultati conseguiti (art. 13, commi 1 e 5, lett. b);

c) favorisca la cultura della trasparenza anche attraverso strumenti di prevenzione e di lotta alla corruzione (art. 13, comma 5, lett. d, e comma 8);

d) assicuri la disponibilità, per le associazioni dei consumatori, i centri di ricerca e ogni altro osservatore qualificato, di tutti i dati sui quali la valutazione si basa e trasmette una relazione annuale al Ministro per l'attuazione del programma di Governo sull'attività svolta (art. 13, commi 1 e 9).

Si tratta di disposizioni che trovano immediata applicazione anche per gli enti territoriali.

3. Gli obblighi di trasparenza delle amministrazioni pubbliche

Tutte le amministrazioni pubbliche devono, quindi, procedere ai seguenti adempimenti:

a) adottare modalità e strumenti di comunicazione che garantiscono la massima trasparenza delle informazioni concernenti le misurazioni e le valutazioni della *performance* (art. 3, commi 3, 5 e 6);

b) garantire la trasparenza, intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali, delle informazioni concernenti ogni aspetto

dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti (art. 11, comma 1);

c) adottare, sulla base delle linee guida elaborate dalla Commissione, un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (sentite le associazioni dei consumatori e degli utenti), da aggiornare annualmente, con indicazione delle iniziative previste per garantire un adeguato livello di trasparenza, nonché la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità, specificando altresì le modalità, i tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli strumenti di verifica dell'efficacia delle iniziative ivi previste (art. 11, commi 2 e 7);

d) creare sul sito istituzionale una apposita sezione denominata "Trasparenza, valutazione e merito", di facile accesso e consultazione, ove pubblicare obbligatoriamente: il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e il relativo stato di attuazione, il Piano e la Relazione sulla *performance*, l'ammontare complessivo dei premi collegati alla *performance* stanziati e di quelli effettivamente distribuiti, l'analisi dei dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità per i dirigenti e per i dipendenti, i nominativi e i *curricula* dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione e del responsabile delle funzioni di misurazione della *performance*, i *curricula* dei dirigenti e dei titolari di posizioni organizzative, le retribuzioni dei dirigenti con particolare riguardo alle componenti variabili e alla valutazione di risultato, i *curricula* e le retribuzioni di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico – amministrativo, gli incarichi conferiti a dipendenti pubblici e a soggetti privati, retribuiti e non retribuiti (art. 11, comma 8);

e) garantire la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della *performance* (art. 11, comma 3);

f) provvedere annualmente ad individuare e a pubblicare sul sito i dati relativi ai servizi erogati, agli utenti finali e intermedi, ai sensi dell'art. 10, comma 5 del d. lgs n. 279 del 1997, alla contabilizzazione dei costi e all'evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, al monitoraggio del loro andamento nel tempo (art. 11, comma 4);

g) provvedere a dare attuazione agli adempimenti relativi alla posta certificata previsti dalla normativa vigente (art. 11, comma 5);

h) provvedere alla presentazione del Piano e della Relazione sulla *performance* alle associazioni di consumatori e utenti, ai centri di ricerca e a ogni altro osservatore qualificato, nell'ambito di apposite giornate della trasparenza, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (art. 11, comma 6);

Per completezza, è utile ricordare che ai fini della pubblicazione dei dati sui siti istituzionali, si deve tenere conto di quanto espressamente previsto anche dai provvedimenti legislativi previgenti in tema di trasparenza e di pubblicità (riportati nella tabella allegata).

4. La necessità del coordinamento e di una prima verifica sugli adempimenti

L'intervento della Commissione in tema di trasparenza e integrità si deve naturalmente coordinare con le competenze del Garante per la protezione dei dati personali e dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e, sotto altro profilo, con la funzione di controllo esercitata dalla Corte dei Conti. Analoga esigenza si pone con riferimento alle competenze del Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in tema di anticorruzione e trasparenza.

La Commissione si impegna quindi a stabilire tutti i contatti e i raccordi necessari per assicurare il coordinamento e la collaborazione con le altre Autorità competenti, anche al fine:

a) di individuare ed adottare progressivamente tutte le iniziative necessarie a garantire il rispetto dei principi di trasparenza e di integrità, anche prima del completamento dei processi finalizzati alla produzione dei dati per i quali vige l'obbligo di pubblicazione sui siti istituzionali (ad es. il Piano e la Relazione sulla *performance*);

b) di valutare l'opportunità di prevedere ulteriori adempimenti comunque ricavabili dal dato normativo, nell'esercizio del potere di individuazione di strumenti idonei a limitare il rischio della corruzione per l'azione e l'organizzazione amministrative, nonché di iniziative – quali, ad es., l'adozione, da parte delle categorie interessate, di codici etici e di prassi virtuose - volte alla diffusione della cultura della trasparenza e della legalità.

La Commissione ritiene, inoltre, che nel corso dell'istruttoria necessaria per l'elaborazione delle linee guida sulla trasparenza (art. 13, commi 6, lett. e) e 8 del d.lgs. n. 150/2009) sia opportuno sollecitare le amministrazioni pubbliche al puntuale adempimento delle disposizioni vigenti e raccogliere tutte le informazioni e gli elementi utili sullo stato di attuazione degli obblighi di trasparenza, anche al fine di verificare le criticità e i possibili sviluppi e miglioramenti.

La Commissione, quindi,

DELIBERA

a) di richiedere alle amministrazioni pubbliche:

- di comunicare se è stata istituita sul sito istituzionale una apposita sezione denominata "Trasparenza, valutazione e merito";

- nel caso in cui tale sezione non sia stata istituita, di indicare il termine entro il quale l'amministrazione abbia in programma la sua istituzione;

- di indicare quali tipologie di informazioni sono state o saranno pubblicate sulla detta sezione del sito istituzionale;

- di comunicare, in ogni caso, se sul sito istituzionale siano stati comunque pubblicati dati rientranti nel campo di applicazione dell'art. 11 del decreto legislativo n. 150 del 2009;

- di trasmettere una reportistica dei dati relativi all'accesso al sito istituzionale.

Si richiama l'attenzione sulla necessità che la citata sezione sia di facile accesso e consultazione e contenga tutti i dati desumibili dalle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 150 del 2009 e negli altri provvedimenti legislativi previgenti (indicati nella tabella allegata), ferma restando la necessità di successive integrazioni e del continuo aggiornamento, nonché dalle Direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – con particolare riferimento alla Direttiva n. 4/2010 sull'attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 198 del 2009;

b) di richiedere altresì, a fini istruttori, quali iniziative siano state adottate o siano comunque previste per favorire la diffusione della cultura della trasparenza e della legalità;

c) di prendere contatti con la Corte dei Conti, il Garante per la protezione dei dati personali, l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e il Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, al fine di un coordinare le rispettive competenze in tema di trasparenza e integrità delle amministrazioni pubbliche, alla luce anche dei Protocolli stipulati in materia;


d) di invitare le associazioni dei consumatori e degli utenti a formulare osservazioni sulla presente delibera e proposte di successive iniziative.

Le informazioni richieste dovranno essere comunicate alla Commissione entro il 30 marzo (segreteria.commissione@commissionevalutazione.it).

La presente delibera viene comunicata alle aziende e amministrazioni dello Stato anche a ordinamento autonomo, alle Agenzie di cui al decreto legislativo n. 300 del 1999, agli altri enti pubblici nazionali, ai Presidenti delle regioni e delle province autonome, nonché - perché provvedano a darne diffusione – ai Presidenti di Anci, Upi, Crui e Unioncamere.

La presente delibera viene altresì comunicata al Ministro per la Pubblica amministrazione e l'innovazione, al Ragioniere generale dello Stato, al Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché alle associazioni dei consumatori e degli utenti.

Roma, 25 febbraio 2010

Il Presidente

5

Principali provvedimenti normativi

che prevedono la pubblicazione di dati rilevanti ai fini della trasparenza

- **legge n. 69 del 2009 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”**

(art. 21, comma 1) Trasparenza sulle retribuzioni dei dirigenti e sui tassi di assenza e di maggiore presenza del personale “Ciascuna delle pubbliche amministrazioni di cui all’ articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ha l’obbligo di pubblicare nel proprio sito internet le retribuzioni annuali, i curricula vitae, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici ad uso professionale dei dirigenti e dei segretari comunali e provinciali nonché di rendere pubblici, con lo stesso mezzo, i tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale”.

(art. 32) Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea

1. “A far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati.

3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere attuati mediante utilizzo di siti informatici di altre amministrazioni ed enti pubblici obbligati, ovvero di loro associazioni.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2010 e, nei casi di cui al comma 2, dal 1° gennaio 2013, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale, ferma restando la possibilità per le amministrazioni e gli enti pubblici, in via integrativa, di effettuare la pubblicità sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.

7. E’ fatta salva la pubblicità nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e i relativi effetti giuridici, nonché nel sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2001, e nel sito informatico presso l’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, prevista dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”.

- **decreto legge n. 112 del 2008, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, legge 6 agosto 2008, n. 133, “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”**

(art. 61, comma 4, che ha modificato l’art. 53, commi 12, 13, 14 e 16 del d.lgs. n. 165 del 2001, già modificato dall’art. 34, decreto legge 4 luglio 2006, n. 223)

12. Entro il 30 giugno di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi retribuiti ai propri dipendenti sono tenute a comunicare, in via telematica o su apposito supporto magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica l’elenco degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi nell’anno precedente, con l’indicazione dell’oggetto dell’incarico e del compenso lordo previsto o presunto. L’elenco è accompagnato da una relazione nella quale sono indicate le norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati, le ragioni

del conferimento o dell'autorizzazione, i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati e la rispondenza dei medesimi ai principi di buon andamento dell'amministrazione, nonché le misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa. Nello stesso termine e con le stesse modalità le amministrazioni che, nell'anno precedente, non hanno conferito o autorizzato incarichi ai propri dipendenti, anche se comandati o fuori ruolo, dichiarano di non aver conferito o autorizzato incarichi.

13. Entro lo stesso termine di cui al comma 12 le amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su apposito supporto magnetico, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi, relativi all'anno precedente, da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui al comma 11.

14. Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su supporto magnetico, entro il 30 giugno di ciascun anno, i compensi percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio; sono altresì tenute a comunicare semestralmente l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti. Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno ommesso di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza.

16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui dati raccolti, adotta le relative misure di pubblicità e trasparenza e formula proposte per il contenimento della spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei criteri di attribuzione degli incarichi stessi”.

- legge 244 del 2007 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)

(art. 3, comma 44) “Il trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle pubbliche finanze emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agenzie, enti pubblici anche economici, enti di ricerca, università, società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica nonché le loro controllate, ovvero sia titolare di incarichi o mandati di qualsiasi natura nel territorio metropolitano, non può superare quello del primo presidente della Corte di cassazione. Il limite si applica anche ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, ai presidenti e componenti di collegi e organi di governo e di controllo di società non quotate, ai dirigenti. Il limite non si applica alle attività di natura professionale e ai contratti d'opera, che non possono in alcun caso essere stipulati con chi ad altro titolo percepisce emolumenti o retribuzioni ai sensi dei precedenti periodi, aventi ad oggetto una prestazione artistica o professionale che consenta di competere sul mercato in condizioni di effettiva concorrenza. Nessun atto comportante spesa ai sensi dei precedenti periodi può ricevere attuazione, se non sia stato previamente reso noto, con l'indicazione nominativa dei destinatari e dell'ammontare del compenso, attraverso la pubblicazione sul sito web dell'amministrazione o del soggetto interessato, nonché comunicato al Governo e al Parlamento. In caso di violazione, l'amministratore che abbia disposto il

pagamento e il destinatario del medesimo sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l'ammontare eccedente la cifra consentita. Le disposizioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma non possono essere derogate se non per motivate esigenze di carattere eccezionale e per un periodo di tempo non superiore a tre anni, fermo restando quanto disposto dal periodo precedente. (...) Alla Banca d'Italia e alle altre autorità indipendenti il presente comma si applica limitatamente alle previsioni di pubblicità e trasparenza per le retribuzioni e gli emolumenti comunque superiori al limite di cui al primo periodo del presente comma”.

- d.lgs. n. 82 del 2005 “Codice dell'amministrazione digitale”

(art. 52) “... I regolamenti che disciplinano l'esercizio del diritto di accesso sono pubblicati su siti pubblici accessibili per via telematica”.

(art. 54) “I siti delle pubbliche amministrazioni contengono necessariamente i seguenti dati pubblici:

a) l'organigramma, l'articolazione degli uffici, le attribuzioni e l'organizzazione di ciascun ufficio anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici, nonché il settore dell'ordinamento giuridico riferibile all'attività da essi svolta, corredati dai documenti anche normativi di riferimento;

b) l'elenco delle tipologie di procedimento svolte da ciascun ufficio di livello dirigenziale non generale, il termine per la conclusione di ciascun procedimento ed ogni altro termine procedimentale, il nome del responsabile e l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, come individuati ai sensi degli articoli 2, 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241; (...)

d) l'elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali attive, specificando anche se si tratta di una casella di posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68; (...)

2-bis. Il principio di cui al comma 1 si applica alle amministrazioni regionali e locali nei limiti delle risorse tecnologiche e organizzative disponibili e nel rispetto della loro autonomia normativa”.

- d.p.r. n. 108 del 2004 “Regolamento recante disciplina per l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento del ruolo dei dirigenti presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo”

(art. 1, comma 7) Ruolo dei dirigenti nelle amministrazioni dello Stato “Il ruolo è pubblicato sul sito Internet dell'amministrazione e di tale pubblicazione è dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana”

(art. 2, comma 3) Organizzazione e funzionamento del ruolo dei dirigenti “Per ogni dirigente inquadrato nel ruolo sono inseriti i seguenti dati:

a) cognome, nome, luogo e data di nascita;

b) data di inquadramento nella fascia di appartenenza o in quella inferiore, ove necessario;

c) data di primo inquadramento nell'amministrazione;

d) incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; per ogni incarico devono essere indicati la decorrenza e il termine di scadenza”.

(art. 2, comma 4) "I dati riguardanti i dirigenti inquadrati nei ruoli sono trasmessi dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica, che provvede all'inserimento e all'aggiornamento della banca dati prevista dall'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ne assicura la consultabilità via Internet, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196".

- d.lgs. n. 267 del 2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"

(art. 10, comma 1) *Diritto di accesso e di informazione* "Tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco o del presidente della provincia che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese".

(art. 124, commi 1 e 2) *Pubblicazione delle deliberazioni*

1. Tutte le deliberazioni del comune e della provincia sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio, nella sede dell'ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

2. Tutte le deliberazioni degli altri enti locali sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio del comune ove ha sede l'ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni.

- d.p.r. n. 118 del 2000 "Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per la disciplina degli albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica, a norma dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59"

(art. 1) *Albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica*

"1. Oltre a quanto stabilito dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, le amministrazioni dello Stato, le regioni, comprese le regioni a statuto speciale, e le province autonome di Trento e Bolzano, gli enti locali e gli altri enti pubblici, sono tenuti ad istituire l'albo dei soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui sono stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico dei rispettivi bilanci e devono provvedere ad aggiornarlo annualmente.

2. Per ciascun soggetto che figura nell'albo viene indicata anche la disposizione di legge sulla base della quale hanno luogo le erogazioni di cui al comma 1.

3. Gli albi istituiti ai sensi del comma 1 possono essere consultati da ogni cittadino. Le amministrazioni pubbliche preposte alla tenuta degli albi ne assicurano la massima facilità di accesso e pubblicità".

(art. 2) *Informatizzazione ed accesso agli albi* "I soggetti preposti alla tenuta dell'albo provvedono all'informatizzazione dello stesso, consentendone l'accesso gratuito, anche per via telematica".

- legge n. 127 del 1997 "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo"

(art. 17, comma 22) "Le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 5 luglio 1982, n. 441 (... in materia di pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche

direttive...), si applicano anche al personale di livello dirigenziale od equiparato di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, nonché al personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche. Per il personale delle magistrature ordinaria, amministrativa, contabile e militare le competenze attribuite dalla legge 5 luglio 1982, n. 441 , alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Presidente del Consiglio dei ministri sono esercitate dai rispettivi organi di governo”.

- legge n. 441 del 1982 “Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti”

(artt. 2 e ss.) recante “Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti”, impone obblighi di pubblicità in reazione ai livelli stipendiali e alla condizione patrimoniale di titolari di cariche elettive, tra i quali parlamentari e consiglieri di enti locali;

- d.p.r. n. 3 del 1957 “Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato”

(art. 55, comma 5) “ciascuna amministrazione deve pubblicare a stampa, nel mese di marzo di ogni anno, i ruoli di anzianità dei propri dipendenti, secondo la situazione al primo gennaio, dandone avviso nel proprio bollettino ufficiale”.